KNOWLEDGE. DEVELOPMENT. WORK.

CIRCOLARI PER LA CLIENTELA

🔔 ⏰ NOVITÀ SETTEMBRE E SCADENZE OTTOBRE

KDW s.r.l. – Società Tra Professionisti

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Via Indipendenza, 31 25135 – Brescia (BS) +39 030 3366350

Corso Bonomelli, 19 25038 – Rovato (BS) +39 030 5780400

Via Urini, 16 25031 – Capriolo (BS) +39 030 7460290

👉 CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – CAUSE DI ESCLUSIONE

Nel corso di una videoconferenza 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle **cause di esclusione e di cessazione del concordato preventivo biennale.**

PARTECIPAZIONE IN STUDI ASSOCIATI, STP O STA

La presenza di **debiti tributari oltre soglia** (5.000,00 euro) in capo a un associato con partita IVA individuale di uno studio professionale comporta **l'impossibilità di aderire al CPB**:

- per il professionista con debiti sopra soglia, per mancanza del requisito di cui all'art. 10 co. 2 del D.lgs. 13/2024;
- per lo studio associato, per effetto della causa di esclusione di cui all'art. 11 co. 1 lett. b-sexies) del D.lgs. 13/2024;
- per gli altri associati dotati di partita IVA individuale, per effetto della causa di esclusione di cui all'art. 11 co. 1 lett. b-quinquies) del D.lgs. 13/2024.

In altre parole, se l'impossibilità per l'associato di aderire al CPB deriva dalla presenza di debiti tributari, le cause di esclusione per l'associazione professionale e gli altri associati sono pienamente operative, con conseguenti effetti preclusivi a cascata.

👥

MODIFICHE DELLA COMPAGINE SOCIALE

Sono previste cause di esclusione e di cessazione del CPB applicabili alle **società di persone e alle associazioni professionali nel caso in cui l'ente sia interessato da modifiche della compagine sociale in aumento**.

Queste condizioni non operano in caso di rinnovo del CPB 2026-2027 se il nuovo socio o associato, nell'anno precedente, **ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente, **oppure reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000,00 euro**. Questo limite opera per **singolo socio o associato**, non riferendosi cumulativamente alla quota di compagine sociale oggetto di variazione.

👉 RISOLUZIONE DELLA TRANSAZIONE FISCALE E RESPONSABILITÀ PER DEBITI TRIBUTARI NELLA CESSIONE DI AZIENDA

L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica 1.9.2026 n. 9, ha stabilito come **l'esonero dalla responsabilità solidale tributaria del cessionario d'azienda permane quando, dopo il trasferimento dell'azienda, venga meno la transazione fiscale nell'accordo di ristrutturazione dei debiti.**

In sintesi, l'art. 14, co. 5-bis, D.Lgs. 472/1997 esclude la responsabilità solidale del cessionario d'azienda per i debiti tributari del cedente quando la cessione avviene nell'ambito di procedure o strumenti di regolazione della crisi, inclusi gli accordi di ristrutturazione.

L'esonero **opera in via definitiva** e non viene meno in caso di successiva risoluzione della transazione fiscale, poiché l'inadempimento del cedente produce effetti esclusivamente nel rapporto tra quest'ultimo e l'Amministrazione finanziaria e non può pregiudicare il cessionario, estraneo a tale rapporto. Resta, in ogni caso, esclusa la limitazione di responsabilità qualora la cessione sia stata realizzata in frode ai crediti tributari.

👉 CONFERIMENTO DEL TFR - ISTITUZIONE DEL MODULO TFR3

Con il DM 4.9.2026, il Ministero del Lavoro ha reso disponibile il **nuovo modulo denominato "TFR3",** istituito al fine di dare attuazione alle novità in materia di previdenza complementare introdotte dall'art. 1 co. 204 della L. 199/2025, con particolare riferimento alle **nuove modalità di conferimento tacito o automatico del TFR da parte dei lavoratori assunti dall'1.7.2026.**

👵

NUOVE REGOLE PER IL CONFERIMENTO DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dall'1.7.2026, i lavoratori del settore privato alla prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, **sono iscritti d'ufficio mediante "silenzio-assenso" alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti**

collettivi, anche territoriali o aziendali, con conferimento dell'intero TFR maturando e dei contributi previsti a carico del datore di lavoro e del lavoratore. In ogni caso, **entro 60 giorni** dall'assunzione il lavoratore può:

- rinunciare all'adesione;
- optare per altra forma di previdenza complementare;
- mantenere il TFR in azienda, con possibilità di successiva revoca.

I lavoratori interessati possono scegliere se:

- **conferire** il TFR alla forma pensionistica prevista dall'adesione **automatica**;
- **non conferire** il contributo alla forma pensionistica di destinazione **dell'adesione automatica**;
- **conferire** il TFR in modo esplicito a una specifica forma pensionistica **complementare**;
- non conferire il TFR a una forma pensionistica complementare (per i lavoratori di prima assunzione).

👉 **DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURF) - PARAMETRO DEL 10% DEI VERSAMENTI**

Con la risposta a interpello 16.9.2026 n. 174, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione **al calcolo della soglia del 10% dei ricavi/compensi dichiarati ai fini del DURF.**

SOGLIA DELL'AMMONTARE DEI RICAVI O COMPENSI

Le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici devono osservare una disciplina speciale per le ritenute e i contributi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto (art. 17-bis del D.lgs. 241/97). Tale disciplina **non trova applicazione qualora dette imprese comunichino al committente**, allegando la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ("DURF"), **la sussistenza cumulativa** dei seguenti requisiti:

- essere in **attività** da almeno **tre anni**;
- essere in **regola** con gli **obblighi** dichiarativi;
- avere eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per **un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;**
- **non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito** affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali sono ancora dovuti pagamenti o non vi sono provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza (art. 17-bis co. 5 del D.lgs. 241/97).

Ai fini del calcolo della soglia del 10% dell'ammontare dei ricavi e dei compensi, tra i versamenti delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici **debbano essere inclusi anche le ritenute d'acconto su interessi attivi bancari**, poiché il prelievo è economicamente imputabile al contribuente e **i crediti per imposte pagate all'estero** fino a concorrenza del credito riconosciuto ex art. 165 del TUIR.

👉 **CREDITI D'IMPOSTA RICEVUTI COME CORRISPETTIVO DI UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE - IMPONIBILITÀ INTEGRALE ALLA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA**

L'Agenzia delle Entrate, con una risposta resa alla videoconferenza 24.9.2026, si è espressa in merito alla possibilità di presentare una **dichiarazione integrativa per applicare la nuova disciplina dei crediti d'imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale** ai sensi dell'art. 54 co. 3-quinquies del TUIR.

In base all'art. 54 co. 3-quinquies del TUIR, introdotto dall'art. 3 co. 1 del D.lgs. 148/2026, qualora il compenso sia ricevuto sotto forma di credito d'imposta, **il corrispettivo della prestazione artistica o professionale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta**.

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 23.6.2022 n. 23, aveva invece affermato che il compenso ricevuto mediante sconto in fattura doveva ritenersi integralmente incassato alla data di emissione della fattura.

🕐

DECORRENZA

La nuova disciplina, in via generale, si applica ai crediti d'imposta **acquisiti a decorrere dal 12.8.2026**. Tuttavia, è previsto che gli esercenti **arti e professioni** possono applicare le disposizioni di cui all'art. 3 co. 1 del D.lgs. 148/2026 ai crediti d'imposta acquistati già a decorrere dal periodo d'imposta **in corso al 31.12.2024**.
La presentazione della dichiarazione integrativa risulta esclusa, invece, in applicazione delle regole ordinarie, sia per coloro che hanno omesso la dichiarazione iniziale, sia per i crediti d'imposta acquisiti nel 2025, in quanto i relativi termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi (fissati al 2.11.2026) non sono ancora scaduti.

👉 **ROTTAMAZIONE-QUINQUIES - ULTERIORI DILAZIONI – ESCLUSIONE**

L'Agenzia delle Entrate, in una risposta resa in occasione della videoconferenza 24.9.2026, ha fornito indicazioni con riferimento alla **rottamazione-quinquies** di cui all'art. 1 co. 82 e ss. della L. 199/2025.

La domanda, che poteva essere presentata entro il 30.4.2026, consentiva al debitore di decidere quali carichi definire.

📂

PAGAMENTO DI ALCUNE CARTELLE/AVVISI

Mediante il servizio online "Conti tu", è possibile procedere al pagamento solamente di alcune cartelle di pagamento/avvisi di addebito contenuti in una singola comunicazione di liquidazione. Il servizio consente di generare un nuovo piano di ammortamento e di ricevere una nuova liquidazione delle somme.

Nel corso della videoconferenza è stato chiarito che **i carichi "fuoriusciti" dalla rottamazione non possono più essere dilazionati** ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73.

👉 ***REVERSE CHARGE* - SUBAPPALTI IN EDILIZIA - RESTAURO DI EDIFICI STORICI - TABELLA ATECO 2025**

In una delle risposte fornite nel corso della videoconferenza 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi all'applicazione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni rese da subappaltatori in edilizia, a seguito dell'introduzione della tabella ATECO 2025 (applicabile dall'1.4.2025).

👷

RILEVANZA DEI SERVIZI RESI DA SUBAPPALTATORI IN EDILIZIA

Ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72, l'IVA si applica con il meccanismo **del reverse charge alle prestazioni** (diverse da quelle individuate dalla successiva lett. a-ter) "rese nel **settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili** ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".

AGGIORNAMENTO DELLA TABELLA ATECO

Nel corso della videoconferenza 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell'applicazione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni rese da subappaltatori nel settore dell'edilizia, è necessario che dette prestazioni **siano ricondotte nell'ambito della sezione F della tabella ATECO**, anche a seguito dell'aggiornamento di tale classificazione (da ATECO 2007 ad ATECO 2025, con effetti dall'1.4.2025).

ULTERIORI NOVITÀ

CREDITO IMPOSTA AUTOTRASPORTO

Per attenuare gli oneri derivanti dal rincaro dei costi del carburante, il Governo ha **confermato il credito di imposta straordinario per le imprese di autotrasporto anche per il mese di ottobre**.

INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 2 NOVEMBRE 2026

L'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 disciplina i termini per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi. Per le persone **fisiche**, le società di **persone** e i soggetti equiparati, il termine è fissato al **31 ottobre** dell'anno successivo, **prorogato al 2 novembre quando il 31 ottobre cade di sabato**, mentre per i soggetti **IRES** è **previsto l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta**. Tali termini **non si applicano alle dichiarazioni relative alle operazioni straordinarie**, disciplinate dagli artt. 5 e 5-bis del D.P.R. n. 322/1998. Entro il **termine ordinario** è possibile **integrare** la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2025 con ulteriore documentazione, mediante la presentazione di una **"Correttiva nei termini"**, oppure presentare una dichiarazione **precedentemente non predisposta**. Il rispetto del termine ordinario consente di evitare le sanzioni per omessa o tardiva presentazione, restando dovute quelle relative agli eventuali versamenti d'imposta omessi o insufficienti. Il ravvedimento di acconti e saldi IRPEF, IRES e IRAP può essere effettuato anche successivamente, ma comporta sanzioni più elevate. Per l'utilizzo in compensazione orizzontale di **crediti relativi al periodo d'imposta 2025 superiori a 5.000 euro** annui è necessario il **visto di conformità** e occorre attendere **dieci giorni dall'invio telematico della dichiarazione**.

GLI "INVITI" AL CONCORDATO NEL CASSETTO FISCALE DEI CONTRIBUENTI

L'Agenzia delle Entrate sta rendendo disponibili, nell'area riservata dei contribuenti, specifiche comunicazioni volte a fornire informazioni in merito all'adesione al Concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2026-2027. **L'adesione al CPB 2026-2027 è consentita sia ai contribuenti che vi accedono per la prima volta, sia a coloro che hanno aderito al precedente biennio 2024-2025 e intendono rinnovare l'opzione.**

Per i contribuenti che rinnovano l'adesione al CPB è prevista, inoltre, la possibilità di accedere al regime di ravvedimento relativo ai periodi d'imposta dal 2020 al 2023, anche limitatamente a una o più annualità.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è determinata sulla base del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato, incrementato in misura variabile in funzione del punteggio ISA conseguito nell'anno di riferimento. **Le percentuali di incremento sono comprese tra il 5% e il 50%, in relazione al livello di affidabilità fiscale.** Per l'IRAP, la base imponibile è determinata applicando i medesimi incrementi al valore della produzione netta dichiarato. **Le aliquote dell'imposta sostitutiva sui redditi e sulle relative addizionali sono pari al 10%, 12% o 15%, in funzione del punteggio ISA**. Per i periodi d'imposta **2020 e 2021 è prevista una riduzione del 30%** delle percentuali applicabili alle imposte dirette.

L'imposta sostitutiva dovuta per ciascuna annualità **non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 1.000.**

L'adesione al ravvedimento comporta, per le annualità oggetto di regolarizzazione, la proroga al 31 dicembre 2029 dei termini di decadenza per l'accertamento. Per i contribuenti che rinnovano il CPB senza aderire al ravvedimento, i termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2026 sono invece prorogati al 31 dicembre 2027.

🚗

ESENZIONE DAL BOLLO AUTO PER L'ANNO 2027

Il D.L. 17 settembre 2026, n. 162 introduce, **limitatamente all'anno 2027, un'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, senza prevedere l'abolizione generalizzata del tributo**. L'agevolazione è riservata alle **persone fisiche,** con esclusione di società ed enti, e **riguarda un solo veicolo per contribuente**, purché regolarmente assicurato.

Per le autovetture, l'esenzione interessa i veicoli alimentati a benzina o gasolio, anche ibridi o bifuel, con **potenza non superiore a 80 kW. Sono invece escluse le autovetture esclusivamente elettriche,** ferme restando le eventuali agevolazioni già previste dalla normativa vigente. **Per motocicli e ciclomotori a benzina non sono previsti limiti di potenza**, ma l'agevolazione spetta esclusivamente qualora il contribuente non sia soggetto al pagamento del bollo per un'autovettura agevolabile.

Il beneficio opera per i versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade **tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027**. Pertanto, rileva la scadenza del pagamento e non il periodo di validità del bollo; **restano dovuti i tributi con scadenza nel 2026**, anche se riferiti, in tutto o in parte, al 2027, mentre il semplice pagamento nel 2027 di somme già dovute nel 2026 non consente di beneficiare dell'esenzione.

L'agevolazione non prevede limiti reddituali o requisiti ISEE e non riguarda il superbollo. La misura si applica alle Regioni a statuto ordinario, mentre per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome è subordinata agli specifici accordi previsti dalla norma.

🏭

SOCI LAVORATORI SRL: LA CASSAZIONE APRE NUOVE PROSPETTIVE

Recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno introdotto un **possibile nuovo orientamento in merito alla determinazione della base imponibile contributiva dei soci lavoratori di S.r.l. iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS.**

Secondo l'orientamento tradizionalmente seguito dall'INPS**, il socio che svolge nella società un'attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza è tenuto all'iscrizione previdenziale e i contributi sono calcolati sulla quota di reddito d'impresa della società a lui imputabile**, anche qualora gli utili non siano stati effettivamente distribuiti. In presenza di attività di amministratore, può inoltre sussistere la doppia iscrizione alla Gestione Commercianti e alla Gestione Separata.

Le recenti sentenze della Cassazione nn. 25377-25383 del 16 settembre 2026 e nn. 25465-25467 del 17 settembre 2026 sembrano delineare un diverso criterio di determinazione della contribuzione. In particolare, **per le S.r.l. che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, la contribuzione dovrebbe essere determinata sulla quota di reddito imputata al socio** ai sensi dell'art. 115 del TUIR; in assenza di tale opzione, assumerebbe invece rilevanza il reddito effettivamente percepito dal socio. Tale interpretazione potrebbe incidere significativamente sui soci di S.r.l. non trasparenti che, pur essendo tenuti all'iscrizione alla Gestione Commercianti, percepiscono dividendi limitati o non percepiscono utili, con la conseguente possibilità di non assoggettare a contribuzione la quota di utili accantonata dalla società.

Si tratta, tuttavia, di un orientamento giurisprudenziale ancora recente, che **non consente allo stato di considerare definitivamente superata la prassi adottata dall'INPS**.

🏠

SCADE IL 30 NOVEMBRE 2026 LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

La Legge di Bilancio 2026 ha nuovamente previsto la **possibilità di rideterminare il valore fiscale delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2026, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva**. La facoltà riguarda le

persone fisiche, le società semplici e soggetti equiparati, gli enti non commerciali, nonché i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, purché i beni siano detenuti al di fuori dell'attività d'impresa.

La rivalutazione consente di assumere, ai fini del calcolo delle plusvalenze, **il valore rideterminato in luogo del costo storico, con l'obiettivo di ridurre o azzerare l'eventuale plusvalenza imponibile in caso di successiva cessione**.

Per il 2026, l'imposta sostitutiva è fissata al **21% per le partecipazioni**, sia qualificate sia non qualificate, e al **18% per i terreni agricoli ed edificabili**. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in un **massimo di tre rate** annuali di pari importo, con scadenza rispettivamente il *30 novembre 2026, il 30 novembre 2027 e il 30 novembre 2028*. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi** nella misura del **3% annuo**.

Ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, **è necessaria una perizia giurata di stima riferita al patrimonio netto della società**. Per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il valore è invece determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2025. Per i terreni, il valore deve risultare da una perizia giurata redatta da soggetti abilitati.

I codici tributo previsti per il versamento sono 8055 per le partecipazioni non negoziate, 8057 per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e 8056 per i terreni.



COLONNINE DI RICARICA DOMESTICHE: CONTRIBUTI PER IL PERIODO 2026-2030

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito le modalità di accesso al contributo previsto per **l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici da parte di utenti domestici, persone fisiche e condomini.**

L'agevolazione riguarda le spese sostenute **dal 26 giugno 2026 al 31 marzo 2030 ed è riconosciuta nella misura dell'80%** del prezzo di acquisto e posa in opera, nel **limite massimo di 1.500 euro** per gli interventi effettuati da singoli utenti domestici e di **8.000 euro** per le installazioni realizzate sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Per il 2026, le infrastrutture devono essere comprese nell'elenco dei dispositivi di ricarica domestica pubblicato dal GSE e rispettare gli specifici requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente. A partire dal 2027, l'installazione dovrà essere accompagnata da un'apposita **attestazione dell'installatore, allegata alla dichiarazione di conformità**, relativa al rispetto dei **requisiti tecnici** previsti per i dispositivi di ricarica e per la connessione alla rete elettrica.

Con riferimento alle **colonnine acquistate e installate nel periodo compreso tra il 26 giugno e il 31 dicembre 2026**, il Ministero ha inoltre stabilito le **modalità di presentazione delle domande**. La richiesta, gestita da Invitalia, può essere presentata attraverso la piattaforma ministeriale dal **22 settembre 2026** al **31 gennaio 2027**.



VOUCHER CLOUD & CYBERSECURITY PER PMI E LAVORATORI AUTONOMI

Il *Voucher cloud & cybersecurity* prevede un **contributo a fondo perduto**, in *regime de minimis*, destinato a **micro, piccole e medie imprese e lavoratori autonomi** che intendano realizzare investimenti in **soluzioni di cloud computing e cybersecurity.**

L'agevolazione **copre fino al 50% delle spese ammissibili, con un contributo massimo di 20.000 euro e una spesa minima di 4.000 euro.** La dotazione finanziaria complessiva è pari a 150 milioni di euro, con una quota riservata alle Regioni del Mezzogiorno.

Le soluzioni acquistate devono essere nuove o determinare un effettivo **miglioramento tecnologico e di sicurezza** rispetto a quelle già utilizzate. **Non** sono pertanto agevolabili **semplici sostituzioni di prodotti analoghi**, aggiornamenti privi di miglioramenti sostanziali o ampliamenti di licenze e utenze già esistenti.

L'acquisto deve essere effettuato presso fornitori qualificati inseriti nell'apposito elenco predisposto dal MIMIT. È inoltre necessario disporre, alla data della domanda, di un **contratto di connettività con velocità nominale o massima in download di almeno 30 Mbps.**

La procedura prevede due fasi: la **precompilazione** della domanda, disponibile dalle ore 12:00 del **20 ottobre 2026**, e la successiva presentazione **definitiva**, dalle ore 12:00 del **10 novembre 2026** alle ore 12:00 del **20 gennaio 2027.**

SCADENZE OTTOBRE 2026

10.10.2026.

- ✓ Modifica acconti da 730/2026;

15.10.2026

- ✓ Trasmissione dati acquisto estero;

16.10.2026

- ✓ Versamento rate imposte e contributi;
- ✓ Versamento ritenute, addizionali e imposte sostitutive;
- ✓ Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770;
- ✓ Versamento ritenute sui dividendi;
- ✓ Versamento saldo IVA 2025;
- ✓ Versamento IVA mensile;

19.10.2026

- ✓ Regolarizzazione versamenti imposte da redditi 2026 – Irap 2026;

26.10.2026

- ✓ Presentazione 730/2026 integrativi;

27.10.2026

- ✓ Presentazione modelli INTRASTAT;

28.10.2026

- ✓ Regolarizzazione versamento imposte da modelli Redditi e IRAP 2026;

02.11.2026

- ✓ Trasmissione Certificazioni Uniche (se non effettuate contenti redditi esenti o non dichiarabili);
- ✓ Presentazione 770/2026;
- ✓ Regolarizzazione 770/2025;
- ✓ Trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- ✓ Modello TR;
- ✓ Registrazione contratti di locazione;
- ✓ Iva IOSS/OSS.